

1. Se gli artt. 1-12 del regolamento (CE) della Commissione 13 giugno 2002, n. 1019 ⁽¹⁾, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva (GUCE L 155, pag. 27), rettificato il 18 gennaio 2003 (GUCE L 13, pag. 39) e modificato dal regolamento (CE) della Commissione 1° luglio 2003, n. 1176 (GUCE L 164, pag. 12), debbano essere interpretati nel senso che recano una disciplina applicabile anche alla presentazione ai consumatori finali di oli d'oliva e di oli di sansa d'oliva non confezionati.
2. Se l'art. 2, primo comma, del regolamento (CE) della Commissione 13 giugno 2002, n. 1019, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva (GUCE L 155, pag. 27), rettificato il 18 gennaio 2003 (GUCE L 13, pag. 39) e modificato dal regolamento (CE) della Commissione 1° luglio 2003, n. 1176 (GUCE L 164, pag. 12), debba essere interpretato nel senso che impone un divieto di presentare ai consumatori finali oli d'oliva ed oli di sansa d'oliva non confezionati.
3. Eventualmente, se l'art. 2, primo comma, del regolamento (CE) della Commissione 13 giugno 2002, n. 1019, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva (GUCE L 155, pag. 27), rettificato il 18 gennaio 2003 (GUCE L 13, pag. 39) e modificato dal regolamento (CE) della Commissione 1° luglio 2003, n. 1176 (GUCE L 164, pag. 12), debba essere interpretato restrittivamente, nel senso che esso impone sì un divieto di presentare al consumatore finale oli d'oliva ed oli di sansa d'oliva non confezionati, ma che questo divieto non riguarda la vendita di tali oli non confezionati effettuata con il sistema «bag-in-box».

⁽¹⁾ GU L 155, pag. 27.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee
contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 29
novembre 2004**

(Causa C-490/04)

(2005/C 45/26)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 29 novembre 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Enrico Traversa e Horstpeter Kreppel, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla

Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica federale di Germania.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che la Repubblica federale di Germania ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 49 CE, avendo stabilito che:
 - a) le imprese straniere sono tenute a versare, per i dipendenti da loro distaccati, contributi per le ferie alla cassa tedesca competente, anche quando secondo la normativa dello Stato di stabilimento del loro datore di lavoro i lavoratori godano di una tutela essenzialmente analoga (§ 1, n. 3, AEntG);
 - b) le imprese straniere sono tenute a far tradurre in tedesco il contratto di lavoro (o i documenti necessari secondo il diritto del paese di residenza del lavoratore, ai sensi della direttiva 91/533/CEE), le buste paga, la certificazione delle ore di lavoro, così come degli stipendi effettivamente versati, nonché tutti gli ulteriori documenti richiesti dalle autorità tedesche (§ 2 AEntG);
 - c) le imprese straniere di lavoro interinale sono tenute a dichiarare non solo la messa a disposizione di ogni lavoratore ad un datore di lavoro interinale in Germania, ma anche l'assegnazione ad un cantiere particolare disposta da quest'ultimo (§ 3, n. 2, AEntG).
- 2) condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione sostiene che alcune disposizioni dell'Arbeitnehmerentsendegesetz (legge tedesca sul distacco all'estero dei lavoratori; in prosieguo: l'«AEntG»), con cui è stata recepita nel diritto nazionale la direttiva sul distacco dei lavoratori 96/71/CE, non sarebbero tuttora compatibili con singole disposizioni della detta direttiva.

Norme che riguardano il versamento obbligatorio di contributi per le ferie alla cassa tedesca competente da parte del datore di lavoro con sede in uno Stato membro diverso dalla Germania.

Il versamento obbligatorio dei contributi per le ferie alla cassa tedesca competente rappresenta, secondo la Commissione, una inammissibile restrizione alla libera prestazione dei servizi ai sensi dell'art. 49 CE, qualora sia garantito che il datore di lavoro che effettua il distacco concede ai suoi lavoratori lo stesso numero di giorni di ferie retribuite di quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro tedeschi e i lavoratori distaccati godono, per quanto concerne il diritto alla retribuzione delle ferie in base al sistema giuridico dello Stato dal quale viene effettuato il distacco, di una tutela identica o paragonabile a quella garantita in Germania.

Norme riguardanti l'obbligo di traduzione dei documenti da parte del datore di lavoro con sede in uno Stato membro diverso dalla Germania.

Secondo l'opinione della Commissione, l'obbligo di tradurre i documenti risponderebbe certamente alle esigenze di controllo della Germania. Considerato però il dovere di collaborazione in materia di informazione reciproca, istituito con l'art. 4 della direttiva sul distacco, l'obbligo di tradurre tutti i documenti non sarebbe più necessario e sarebbe pertanto eccessivo.

Norme riguardanti l'obbligo di imprese di lavoro interinale con sede in uno Stato membro diverso dalla Germania di dichiarare all'ufficio competente ogni trasferimento di un lavoratore interinale da un cantiere ad un altro, prima che detto trasferimento venga effettuato.

Anche se l'obbligo di comunicazione delle modifiche che incombe sulle imprese di lavoro interinale con sede fuori della Germania è stato leggermente modificato, secondo la Commissione, continuerebbe a sussistere un trattamento discriminatorio, in quanto nel caso delle imprese di lavoro interinale con sede in Germania l'obbligo di comunicare le modifiche incomberrebbe sul datore di lavoro interinale, mentre nel caso delle imprese di lavoro interinale con sede fuori della Germania quest'obbligo incomberrebbe fundamentalmente sul fornitore di manodopera e potrebbe essere trasferito sul detto datore soltanto sulla base di un accordo contrattuale. Questa disparità di trattamento rappresenterebbe un'inammissibile restrizione alla libera prestazione dei servizi, ai sensi dell'art. 49 CE.

—————

Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal VAT and Duties Tribunals, Manchester Tribunal Centre, con ordinanza 24 novembre 2004 nel procedimento Dollond & Aitchison Ltd contro The Commissioners of Customs and Excise

(Causa C-491/04)

(2005/C 45/27)

(Lingua processuale: l'inglese)

Con ordinanza 24 novembre 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 29 novembre 2004, nel procedimento Dollond & Aitchison Ltd contro The Commissioners of Customs and Excise, il VAT and Duties Tribunals Manchester, Tribunal Centre, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se nella somma complessiva pagata, a titolo di corrispettivo per determinati beni, dai clienti della D&A Lenses Direct Limited debba essere inclusa la frazione di tale somma versata a titolo di corrispettivo per determinati servizi forniti dalla Dollar & Aitchison Ltd ovvero da agenti in franchising della medesima, così da essere intesa quale parte del prezzo, pagato o da pagare, per determinate merci ai sensi dell'art. 29 del regolamento del Consiglio n. 2913/92 ⁽¹⁾, laddove il cliente sia un consumatore privato ed importatore per conto del quale la D&A Lenses Direct Ltd provveda all'assolvimento dell'IVA all'importazione.

Le determinate merci nella specie sono le seguenti:

- i) Lenti a contatto;
- ii) Soluzioni detergenti;
- iii) Contenitori porta lenti con apposito liquido;

I determinati servizi sono nella specie i seguenti:

- iv) Esame delle lenti a contatto;
- v) Consulenza in materia di lenti a contatto;
- vi) Ogni altro eventuale trattamento di mantenimento o proseguimento richiesto dal cliente.

- 2) In caso di soluzione negativa alla questione sub 1): se la somma versata a titolo di corrispettivo delle dette merci possa essere comunque calcolata ai termini dell'art. 29, ovvero se tale determinazione debba essere effettuata ai sensi del successivo art. 30.

- 3) Premesso che le «Channel Islands» (Isole nel canale della Manica) appartengono al territorio doganale della Comunità ma non ricadono nella sfera di applicazione territoriale dell'IVA ai sensi della sesta direttiva del Consiglio 77/388/CEE ⁽²⁾, se i principi giurisprudenziali affermati nella sentenza della Corte 25 febbraio 1999, causa C 349/96, Card Protection Plan Limited/Commissioners of Customs and Excise possano essere applicati nella specie, al fine di determinare quale frazione o frazioni del valore di transazione, ivi compreso il corrispettivo pagato per servizi o merci determinati, debbano essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione della tariffa doganale comunitaria.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19 10 1992, pag. 1).

⁽²⁾ Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13 6 1977, pag. 1).